

Messaggio

numero **4753**
data **26 maggio 1998**
dipartimento **Territorio**

Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona e stanziamento di un credito annuale ricorrente di fr. 500'000.-- a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni

Onorevole signora Presidente,

onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente Messaggio ci preghiamo sottoporvi per approvazione la Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona, unitamente alla proposta volta a stanziare un credito annuale ricorrente di fr. 500'000.-- a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni, quale copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in gestione dei Castelli.

I. Considerazioni introduttive

1. La situazione attuale per quanto riguarda l'uso e la gestione dei tre castelli di Bellinzona e cioè Castelgrande, Montebello e Sasso Corbaro, denota l'assenza di una vera visione organica e promozionale. I problemi principali sono riconducibili ad una dispersione di competenze decisionali; in particolare per Castelgrande si costata la sovrapposizione di competenze di natura molto diversa: dalla Sezione dei beni monumentali e ambientali ed in particolare dall'Ufficio dei beni culturali del DT per la competenza sul complesso monumentale e per la gestione del Museo storico-archeologico, alla Cancelleria dello Stato per la gestione della sala di rappresentanza, alla Sezione della logistica e degli stabili erariali del DFE per gli aspetti costruttivi e di manutenzione dei tre manieri come tali e per la gestione dei contratti di locazione, alla Città di Bellinzona per la gestione degli spazi esterni. Anche a Montebello ed al Sasso Corbaro gli attori presenti sono diversi e non necessariamente coordinati tra di loro.

Parimenti non si possono però sottacere gli aspetti positivi legati alla ristrutturazione del Castelgrande. Il successo è notevole: se d'un canto i bellinzonesi sembrano aver riscoperto il loro castello, dall'altro il maniero è divenuto punto forte di un turismo culturale in crescita. Tenuto conto dell'immagine vieppiù positiva proposta da Castelgrande balza all'occhio la mancanza di legami organici con gli altri due castelli: è cioè evidente la carenza di un concetto unitario di utilizzazione dei tre manieri.

A rafforzare l'importanza ed il ruolo assunti in questi ultimi tempi dai castelli di Bellinzona, occorre ricordare che è attualmente all'esame dell'apposita Commissione internazionale la candidatura ufficiale - sostenuta anche dallo scrivente Consiglio di Stato - per la loro iscrizione nell'elenco del patrimonio culturale mondiale dell'UNESCO.

2. A partire dalla fine del 1995, un gruppo di lavoro del Dipartimento del territorio ha curato le trattative con la Città di Bellinzona e con l'Ente turistico di Bellinzona e dintorni (ETBD) in vista dell'assegnazione a quest'ultimo della gestione dei tre castelli.

Da parte dello Stato sono stati stabiliti i punti fissi entro i quali poteva svilupparsi il discorso:

- attribuzione ad un ente unico della responsabilità gestionale dei castelli, secondo un concetto d'uso coordinato che miri a valorizzare sia in chiave culturale che turistico-economica il patrimonio monumentale, con contemporanea salvaguardia di un uso decoroso ed adeguato dei monumenti e razionalizzazione delle risorse finanziarie ed umane;

- mantenimento da parte del Cantone della proprietà fondiaria con i relativi oneri di manutenzione;

- versamento al gestore da parte del Cantone di un contributo finanziario annuo forfetario pari o inferiore all'onere di gestione attuale, mantenendo grosso modo i diritti d'uso attuali;
- fissazione di un periodo di prova.

In data 1. luglio 1997 il Consiglio di Stato, prendendo atto delle suggestioni emerse dal gruppo di lavoro, ha sottoposto all'ETBD due soluzioni operative di cui una che contemplava la gestione integrale dei castelli ed una retribuzione annua di fr. 500'000.- (soluzione globale) ed una che prevedeva una gestione limitata (soluzione ridotta) ed una retribuzione annua di fr. 300'000.- . A seguito della chiara preferenza espressa dall'ETBD per la soluzione globale la trattativa è stata approfondita in questa direzione.

3. I lavori intercorsi fra i rappresentanti del Cantone e le altre parti hanno trovato sbocco nel documento che vi presentiamo, approvato e sottoscritto dall'ETBD, dal Comune di Bellinzona e dallo scrivente Consiglio di Stato nel mese di gennaio 1998. La convenzione come tale regola gli elementi principali della gestione culturale, turistica ed amministrativa dei castelli da parte dell'ETBD e codifica le modalità di partecipazione da parte del Cantone e della Città. I dettagli relativi ai compiti del gestore nonché alle modalità d'uso degli spazi interni ed esterni ai tre manieri sono codificati nel Regolamento d'uso dei Castelli di Bellinzona, allegato alla convenzione quale inserto L.

II. La convenzione

Sistematicamente il documento è suddiviso in cinque parti:

- la premessa
- l'oggetto del contratto
- i diritti e doveri delle parti
- la Commissione di vigilanza
- le disposizioni finali

1. La premessa

Questa parte introduttiva riflette gli intenti programmatici della convenzione ed esprime in modo sintetico i motivi per i quali le parti - preso atto della situazione attuale - prospettano questa operazione.

Tanto lo Stato quanto l'Ente turistico di Bellinzona e dintorni e la Città di Bellinzona mirano a migliorare l'offerta riguardante i tre castelli prospettando per tutta l'utenza un servizio più efficiente e più coordinato che accresca l'attrattività turistica e culturale di questi oggetti. Si punta ad un lavoro di valorizzazione su più fronti che vada a vantaggio di un'immagine positiva ed accogliente della Città e del Cantone.

Gli elementi salienti di questa nuova offerta saranno una tenuta del calendario delle manifestazioni più efficace e propositiva, un'offerta più generosa degli spazi e soprattutto degli orari d'apertura dei vari servizi, una gestione complessiva centralizzata che dovrebbe garantire una visione più organica delle cose e sopperire ai problemi di coordinamento attuali (orari limitati dei custodi, difficoltà nelle sostituzioni, difficoltà a garantire una presenza accresciuta nei momenti di punta ...).

Ovviamente il gestore dovrà muoversi nel pieno rispetto della valenza monumentale dei tre castelli, cautela questa che non consentirà di far uso degli stessi se non per finalità prevalentemente culturali. Quindi gli spazi interni saranno destinati ad esempio a conferenze, simposi, piccoli concerti, mostre, quelli esterni ad esposizioni, al teatro ed alla danza, al cinema ed ai concerti.

Dal punto di vista dello Stato questo progetto - che comporta elementi di privatizzazione benché la cessione in uso avvenga ad un ente di diritto pubblico qual'è l'ente turistico - può essere sintetizzato nello slogan "Far meglio a parità di costi". In effetti per un periodo di prova di tre anni il Cantone cede all'ente gestore le incombenze legate alla tenuta dei tre castelli spendendo una cifra al massimo pari alle uscite attuali.

Per l'ETBD la sfida consisterà nel concretizzare la prospettata rivitalizzazione con un budget fisso "tutto compreso", sfruttando i vantaggi che possono derivare da una gestione di tipo privatistico.

2. L'oggetto del contratto

E' qui codificato il rapporto giuridico principale che è il rapporto di cessione in uso fra proprietario fondiario ed ente gestore (1.1); da questo rapporto sono esclusi una serie di beni mantenuti in uso e gestione riservati dallo Stato (1.3).

La convenzione disciplina inoltre gli impegni che il Comune di Bellinzona assume a dipendenza del rapporto principale (1.2). La Città contribuisce infatti alla gestione dei castelli con prestazioni proprie di varia natura.

2.1 Rapporto Stato - gestore

Lo Stato cede in uso e gestione all'ETBD i tre castelli nonché i beni mobili in dotazione negli stessi, che comprendono pure arnesi e macchinari destinati alla manutenzione.

Le planimetrie allegate alla convenzione definiscono per i tre manieri (A Castelgrande, B Montebello, C Sasso Corbaro) gli ambiti di competenza dell'ente gestore e degli altri attori, in particolare il Comune, che assolve compiti di manutenzione, ed i privati che hanno in gerenza i due complessi di ristorazione.

Le parti hanno preso atto dei contenuti dell'inventario provvisorio dei beni mobili in dotazione nei tre castelli (inserto D); detto inventario diventerà definitivo al momento della consegna degli oggetti, una volta esperita la procedura di constatazione dello stato d'usura degli stessi.

Sia gli immobili che i beni mobili vengono ceduti in uso all'ETBD liberi da impegni contrattuali.

Ciò significa in particolare che l'ETBD assumerà in proprio tutto il suo personale e che lo gestirà con contratti di diritto privato. Questa scelta operativa comporta per lo Stato l'impegno di trovare una soluzione relativa al personale fisso attualmente impiegato (tre custodi di cui uno comunque prossimo al pensionamento).

Restano per contro riservati i due contratti che lo Stato ha concluso - a suo tempo e separatamente - con i gerenti dei due complessi di ristorazione e cioè la convenzione di concessione del Ristorante Castelgrande (inserto F) ed il contratto di locazione e gerenza relativo all'Osteria del Sasso Corbaro (inserto G). Ciò a dipendenza del fatto che lo Stato mantiene i due ristoranti in uso e gestione riservati (1.3). Da questa riserva discende ovviamente che non vengono ceduti all'ETBD gli infissi e gli arredi relativi al complesso di ristorazione del Castelgrande e all'Osteria del Sasso Corbaro.

Per contro i due contratti citati vanno comunque completati, nell'ottica della nuova formula gestionale dei castelli, con le necessarie puntualizzazioni riferite in particolare ad alcuni aspetti pratici di gestione.

Nel 1991 è stato iscritto un contratto di servitù personale in favore della Confederazione ed a carico del fondo particella no 1036 (Castelgrande); detta servitù comporta l'obbligo d'autorizzazione federale per ogni intervento di modifica ed il diritto d'accesso ad esperti federali a fini di verifica dello stato dell'oggetto.

2.2 Uso e gestione riservati

Oltre ai già citati due complessi di ristorazione per i quali esistono contratti separati, lo Stato mantiene in uso e gestione i vigneti adiacenti al Castelgrande ed al castello di Montebello.

3. I diritti e doveri delle parti

E' questa la sezione più importante e corposa della convenzione. Qui sono esplicitati in modo sistematico gli obblighi, ma anche le prerogative che spettano alle parti a dipendenza di questo accordo.

3.1 Uso gratuito degli spazi al Castelgrande e al Castello di Montebello

3.1.1 Uso di spazi al Castelgrande

Se questa convenzione mira d'un canto ad incrementare e favorire l'uso dei castelli da parte di un vasto pubblico occorre d'altro canto tener conto delle esigenze del Cantone e della Città riguardo all'organizzazione di manifestazioni proprie. Il Cantone in particolare ed il Comune di Bellinzona devono poter fruire a titolo esclusivo degli spazi più prestigiosi del Castelgrande (Sala Castelgrande e foyer attiguo), l'uno per le sue esigenze di rappresentanza, l'altro considerati anche i diritti acquisiti in base ad accordi previgenti e cioè l'Accordo tra il Consiglio di Stato ed il Municipio di Bellinzona relativo al progetto di rivitalizzazione ed alla futura gestione di Castelgrande, Bellinzona" del 1989.

Dopo discussioni approfondite (volte anche a chiarire le esigenze del gestore il quale in quanto responsabile della tenuta del calendario delle manifestazioni, deve poter disporre con quanto più anticipo possibile di indicazioni precise riguardanti gli eventi programmati) si è optato per una soluzione che ha il pregio di bilanciare tutte le richieste delle parti in causa. Il Cantone ed il Comune possono usufruire a titolo gratuito ed esclusivo della sala e del Foyer per un totale di 30 giornate l'anno, comprensive dei tempi di preparazione della sala. Al di fuori di questi moduli fissi, a cui le parti possono ovviamente rinunciare, per l'uso della Sala Castelgrande è data priorità al Cantone ed in seconda battuta al Comune. La volontà del Cantone a questo proposito (volontà che emergeva dalle previgenti "Disposizioni concernenti l'uso della sala di rappresentanza di Castelgrande") è chiaramente quella di poter disporre della sala ogni qual volta le sue molteplici esigenze di rappresentanza lo impongano. Le riserve al di fuori dei moduli fissi saranno comunque da concordare con il gestore proprio per rispettare quanto più possibile il calendario delle manifestazioni. Anche il Regolamento d'uso dei castelli di Bellinzona conferma il criterio della gratuità dell'uso esclusivo di sala e foyer da parte di Cantone e Città. Giova comunque chiarire che la preparazione ed il riordino della sala per manifestazioni organizzate dal Cantone sarà curato dai competenti Servizi dello Stato. In questo senso è da intendersi il passaggio: "... eccezion fatta per eventuali spese di impianto e ripristino" di cui al punto 1.1.2 secondo capoverso del citato Regolamento d'uso. Per quanto attiene all'uso di sala e foyer da parte di terzi e sotto l'egida dell'ente gestore, il Regolamento d'uso definisce quali sono le manifestazioni consentite. In sostanza il gestore dovrà sempre ossequiare il criterio della conformità alla destinazione prevalentemente culturale del locale. Il regolamento non prevede peraltro un tariffario, ma stabilisce la tassa d'uso massima applicabile da parte del gestore per la locazione della sala.

La convenzione disciplina anche la fruizione delle corti. Questo aspetto interessa soprattutto il Municipio cittadino nell'ottica di promuovere un'attività culturale propria tra le mura del castello (cinema, teatro, danza). Il Comune di Bellinzona potrà quindi far uso delle corti interne ed esterne del Castelgrande per sei settimane consecutive l'anno, ritenuto che la localizzazione nel tempo di queste settimane è da concordarsi con il gestore. Nel caso in cui l'uso delle corti comporti per il Comune la necessità di fruire di spazi interni (ad esempio eventuali camerini per i figuranti), ciò sarà certamente ammissibile purché avvenga in modo contenuto ed in accordo con il gestore. Ovviamente anche il Cantone potrà fruire delle corti per manifestazioni proprie. Trattandosi comunque di eventi verosimilmente eccezionali che non rientrano nei compiti dello Stato non si è stabilito un lasso di tempo preciso in favore del Cantone.

Per quanto attiene all'uso delle corti interne ed esterne da parte del gestore e dei suoi ospiti il regolamento fissa principi alquanto rigorosi. E' ammesso un tipo d'uso prevalentemente culturale, ragione per la quale sono chiaramente escluse tutte le manifestazioni con una finalità prevalentemente commerciale. L'indicazione è alquanto esplicita: i castelli non possono venir tramutati in spazi di fiera o di bazar, ma devono ospitare manifestazioni che ne sottolineano il prestigio e la caratteristica monumentale ed architettonica.

Il Regolamento d'uso dei castelli oltre a trattare i temi forti della convenzione dell'uso esclusivo di spazi da parte di Cantone e Città e della fruizione delle corti, fornisce indicazioni riguardo alla struttura museale, all'esercizio pubblico, ai percorsi ed agli accessi al Castelgrande.

L'ala sud del castello è qualificata dal museo storico-archeologico che presenta esposizioni permanenti di archeologia e numismatica. Anche in questo caso si fornisce al gestore il criterio per organizzare gli spazi che deve essere quello del rispetto del valore architettonico dell'ambiente circostante. Il Regolamento fissa i prezzi dei biglietti d'entrata e gli orari minimi d'apertura delle esposizioni; esso stabilisce inoltre il principio dell'assunzione da parte dell'ente gestore dei costi relativi alla tenuta del museo, ma pure di tutte le entrate legate alla vendita dei biglietti. "Quo" alla supervisione scientifica delle esposizioni essa spetta all'Ufficio competente del Dipartimento del territorio.

Dell'esercizio pubblico ubicato nel Castelgrande si dirà più diffusamente al capitolo "Doveri del gestore", trattando dell'obbligo di quest'ultimo di garantire una positiva collaborazione con i rispettivi gerenti dei due complessi di ristorazione.

Il regolamento stabilisce infine il principio dell'accessibilità di determinati percorsi (in particolare il percorso lungo la murata ed il percorso Torre Nera - camminamento - Torre Bianca), elementi che incrementeranno l'attrattività turistica dei manieri. E' peraltro vietato l'accesso veicolare al castello; fanno eccezione i fornitori ed i servizi tecnici. Un accenno particolare meritano le autorizzazioni eccezionali rilasciate al gestore del ristorante ed al custode del maniero: è prevista la creazione di un apposito spazio di parcheggio al di fuori della corte interna di Castelgrande allo scopo di migliorare la situazione di questa corte che troppo spesso è invasa da autoveicoli che non dovrebbero sostarvi.

3.1.2 Uso di spazi al Castello di Montebello

Se Castelgrande svolge ed assumerà ancor maggiormente la funzione di maniero di rappresentanza, nell'ipotesi operativa che sottende a questo accordo il Castello di Montebello dovrebbe diventare vieppiù il castello del popolo. L'ubicazione del maniero, la sua struttura, i prati che lo circondano si prestano infatti in modo speciale per l'organizzazione di feste e manifestazioni popolari. A tal proposito si rileva che la situazione logistica potrebbe venir ulteriormente migliorata con l'inserimento fra le mura del castello di un piccolo spaccio per la vendita delle bibite.

Riguardo ad un uso particolare da parte di Cantone e Città degli spazi esistenti a Montebello, la convenzione stabilisce semplicemente la facoltà per questi attori di usufruire delle corti del castello per manifestazioni temporanee, in accordo con il gestore. Il Regolamento d'uso richiama la vocazione prevalentemente popolare del maniero, prescrive l'accordo del Comune quando le manifestazioni sconfinano sulla sua proprietà e richiama la necessità di rispetto dell'esistente bacino di acqua potabile.

Come per Castelgrande il Regolamento d'uso fa un esplicito richiamo alla struttura museale. In effetti Montebello ospita il Museo civico della Città di Bellinzona, con collezioni di armi e di stampe di proprietà della Città, nonché reperti archeologici di proprietà del Cantone. Per la ripartizione di costi e benefici, i quesiti legati alla competenza scientifica ed i dettagli pratici (orari e prezzi dei biglietti d'entrata) valgono le disposizioni relative al Castelgrande.

3.2 Doveri del gestore

A dipendenza dell'assunzione in gestione dei tre castelli l'ETBD si impegna anzitutto a promuovere l'animazione culturale e turistica che fa perno su queste strutture. E' questa come dicevamo nella premessa la sfida legata all'impegno assunto dall'ente gestore. Dal profilo più pratico-operativo all'ETBD competono la piccola manutenzione degli immobili, l'obbligo di una contabilità separata e del reinvestimento degli utili, nonché i ricorrenti obblighi assicurativi.

3.2.1 Animazione culturale e turistica

Riguardo all'animazione culturale e turistica al gestore spetta un compito duplice: d'un canto coordinare l'offerta già esistente (le manifestazioni ricorrenti, le proposte culturali della Città, le attività di rappresentanza dello Stato) e d'altro canto svolgere attività di promozione. Il lavoro di coordinamento permetterà di evitare contrasti e doppioni e di offrire un servizio a soddisfazione degli utenti istituzionali e degli altri turisti. Concretamente il coordinamento ruoterà principalmente attorno al calendario delle manifestazioni, che sarà gestito dall'ETBD anche riguardo all'occupazione della Sala Castelgrande. In effetti un calendario delle manifestazioni ricco e variato rappresenta la migliore premessa dal profilo turistico ed un incremento d'immagine, anche per Cantone e Città. Già s'è detto che il gestore dovrà aver particolare riguardo alle esigenze del Cantone, parimenti la riuscita di questa operazione presuppone un atteggiamento positivo di collaborazione da parte degli altri due attori. Di fatto occorrerà che Cantone e Città informino al più presto il gestore riguardo ai moduli fissi che intendono occupare mentre l'ETBD dal canto suo si impegnerà ad aggiornare i suoi partners sulla situazione del calendario (giornate, serate, settimane occupate da terzi). E' ovvio che non si possono escludere a priori collisioni. Una costante informazione reciproca, la vigilanza del gestore ed una certa flessibilità dovrebbero comunque consentire di limitare al massimo questi casi. Dal profilo pratico la tenuta del calendario a mezzo di supporto informatico dovrebbe facilitare tutti gli attori-utenti.

D'altro canto il gestore s'impegna pure a svolgere un lavoro di promozione turistica, migliorando il servizio d'accoglienza. Si tratterà di inserire l'offerta dei tre castelli nei circuiti dei congressi e simposi organizzati a Lugano ed in parte a Locarno. L'ETBD intensificherà - secondo i criteri fissati dalla convenzione - l'uso della Sala Castelgrande e delle corti interne ed esterne; esso dovrebbe poi giungere a creare un ideale "itinerario dei tre manieri" (museo della cultura, museo della ricreazione, museo dell'offerta gastronomica).

Personale

Per quanto attiene al personale incaricato del funzionamento dei manieri, sin dall'inizio della trattativa l'ETBD ha prospettato una gestione di tipo privatistico, caratterizzata dall'assunzione di personale in proprio sulla base di contratti di diritto privato. L'ente intende infatti organizzare in modo autonomo e nuovo il lavoro dei suoi impiegati a dipendenza della gestione centralizzata dei tre manieri: tra le sue finalità vi sono quelle di contenere i costi ed aumentare l'offerta turistica sopperendo alle lacune sin qui registrate. In sostanza il gestore mira a garantire orari prolungati nei momenti di punta, efficaci sostituzioni e soprattutto presenze di personale più nutrite nei mesi più intensi della primavera-estate. Ciò stante per lo Stato si pone il problema legato al rapporto di lavoro del personale fisso attualmente impiegato e composto di tre custodi. Dal profilo pratico, tenuto conto che un custode è prossimo ormai al pensionamento, occorre dire che l'ente gestore farà tutto il possibile per reimpiegare almeno un custode oggi in forza allo Stato. Sono comunque già iniziate, con la collaborazione della Sezione delle risorse umane, le ricerche per un'occupazione alternativa all'interno dell'amministrazione, nel caso in cui uno o - nella peggiore delle ipotesi - due custodi non trovassero un accordo con le nuove condizioni di assunzione proposte dall'ETBD. Potrebbe eventualmente porsi il problema delle indennità da versare in caso di licenziamento di personale statale, qualora la ricerca per una sistemazione alternativa all'interno dell'amministrazione risultasse infruttuosa.

Va da sé che gli appartamenti esistenti nei castelli possono essere destinati dall'ente unicamente ai custodi, la locazione di questi alloggi potrà rappresentare la parte di salario in natura.

Rapporti ETBD - gerenti dei complessi di ristorazione

I rapporti che si instaureranno fra ente gestore e gli altri attori privati - cioè i due gerenti dei complessi di ristorazione di Castelgrande e del Sasso Corbaro - sono un elemento determinante per la riuscita dell'operazione che sottende a questa convenzione. Ovviamente, data l'importanza di Castelgrande, assume particolare rilevanza il rapporto con il gerente del Ristorante Castelgrande. A questo proposito si pongono due tipi di problemi: uno, più pratico, legato alla collaborazione fra le parti e l'altro, più giuridico, legato ai rapporti fra questa convenzione e la preesistente convenzione di concessione concernente la gestione del complesso di ristorazione di Castelgrande, di cui all'inserto F. La volontà dichiarata dei firmatari di questa convenzione è di garantire una coesistenza quanto più fruttuosa possibile fra ETBD ed i due ristoratori ed in particolare per Castelgrande (punto 2.2.1.2 della convenzione). La premessa indispensabile è che nella ristorazione e nella mensa l'ETBD non faccia concorrenza al ristoratore del Castelgrande, ma al contrario lo coinvolga quanto più possibile e lo favorisca nel servizio di mensa nel caso di manifestazioni nelle corti del castello, come espresso esplicitamente al punto 1.3 capoverso 3 del Regolamento d'uso. Qualora dovessero presentarsi situazioni di contrasto tra l'ETBD ed i ristoratori interverrà la Commissione di vigilanza come organo arbitrale (punto 3.1 della convenzione). Sui rapporti giuridici tra lo Stato ed il gestore del Ristorante Castelgrande fanno stato le condizioni della convenzione di concessione. I punti di quest'ultima che subiscono un adattamento sono quelli riguardanti l'uso prevalentemente culturale delle corti esterne, la collaborazione nel servizio mensa in caso di manifestazioni, la Commissione di vigilanza quale organo arbitrale in caso di dissapori con l'ETBD, il divieto d'accesso per terzi al Castelgrande e l'uso dei posteggi riservato.

3.2.2 Obbligo di manutenzione

Riguardo alla manutenzione dei beni immobili, la scelta di fondo alla base della convenzione può essere così riassunta:

- Ente gestore:

compiti di piccola manutenzione secondo l'elenco allegato alla convenzione quale inserto I

- Cantone (e per esso la Sezione della logistica e degli stabili erariali):

grossa manutenzione ordinaria

manutenzione straordinaria

Fra i compiti di piccola manutenzione che incombono al gestore vi sono ad esempio il taglio dell'erba, le piccole riparazioni, i controlli di routine, la sostituzione di lampadine negli interni, tutti i lavori di pulizia. Per i dettagli fanno stato le indicazioni di cui all'allegato I. Ovviamente nel calcolo dell'importo annuo che il Cantone paga all'ETBD è stato dedotto il controvalore della prestazione di "grossa manutenzione ordinaria" degli immobili che lo Stato continuerà a fornire.

Per quanto attiene ai beni mobili in dotazione nei castelli (inserto D) l'ETBD si assume l'impegno della manutenzione ordinaria e dell'eventuale sostituzione con la seguente precisazione esplicativa. Riguardo all'arredamento il gestore non risponde per la sostituzione dovuta a normale usura ma unicamente nei casi straordinari, mentre i piccoli attrezzi (tipo forbici per il taglio delle siepi o decespugliatore) andranno sempre sostituiti dall'ETBD.

3.2.3 Contabilità

L'ETBD dovrà tenere una contabilità separata relativa alla gestione dei tre castelli. I documenti andranno sottoposti annualmente all'organo deputato alla verifica economico-contabile che è la Commissione di vigilanza (punto 3.1 della convenzione).

3.2.4 Obblighi assicurativi

Questo articolo funge da "pendant" al punto 2.3.3 che definisce gli obblighi assicurativi dello Stato riguardo ai Castelli. Il gestore deve ovviamente essere coperto in materia di responsabilità civile per eventuali danni attinenti ai suoi ambiti di competenza.

3.3 Doveri dello Stato

In questa operazione di cessione in uso lo Stato funge da finanziatore con il versamento di un importo annuo fisso di fr. 500'000.--, garantisce importanti funzioni di manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria e assume i costi assicurativi del proprietario.

Il punto 2.3.2 della convenzione è il corrispettivo del punto 2.2.2 che concerne gli obblighi di manutenzione del gestore. Tra i compiti di grossa manutenzione ordinaria, che rimangono attribuiti al Cantone, vi sono ad esempio i lavori d'elettricista, di lattoniere, di falegname, di riparazione di impianti quali ascensori, pompe e sanitari, eccetera. Sono invece da considerare manutenzione straordinaria ad esempio la pulizia della roccia o il rifacimento del tetto.

Per quel che è il discorso assicurativo, si osserva che il Cantone ha assicurato i tre castelli contro i danni della natura e gli incendi presso l'Elvezia Patria; per i danni in materia di responsabilità civile esiste una polizza presso la Winterthur Assicurazioni. Le spese di manutenzione in abbonamento, che le parti hanno deciso di attribuire allo Stato, si riferiscono ad esempio alla manutenzione degli ascensori, dei sistemi d'allarme, degli impianti di ventilazione, dei cancelli d'accesso, ecc.

3.4 Doveri del Comune di Bellinzona

Le modalità di partecipazione di Bellinzona alla gestione dei castelli da parte dell'ETBD hanno suscitato lunghe discussioni. Al contributo finanziario diretto auspicato dall'ente gestore la Città ha preferito contrapporre prestazioni proprie e un contributo indiretto, esentando il gestore dal pagamento di talune tasse d'uso.

L'ETBD non dovrà pagare le tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti né quelle per i consumi di acqua potabile; per quanto attiene al consumo di energia elettrica riguardante gli spazi interni ai tre castelli il gestore dovrà versare un importo annuo massimo di fr. 25'000.-. Questa soluzione operativa presuppone che la Città possa fatturare separatamente il dovuto agli esercizi pubblici di Castelgrande e Sasso Corbaro ed ai custodi che occupano gli appartamenti.

Come il Cantone per il Museo di Castelgrande, così la Città cede all'ente gestore le entrate derivanti dal Museo di Montebello.

Dal profilo delle prestazioni attive il Comune garantisce, come sino a tutt'oggi, la manutenzione delle strade d'accesso ai castelli e la pulizia regolare dei sentieri, nonché la pulizia dell'accesso all'ascensore da Piazza del Sole. Esso offre pure un servizio di sgombero neve, al Castello di Montebello per il posteggio.

Il Comune di Bellinzona continuerà a fornire gratuitamente al Cantone la corrente elettrica destinata all'illuminazione decorativa dei castelli.

4. Commissione di vigilanza

A tutela degli interessi dello Stato e come organo di vigilanza contabile ed arbitrale è istituita una Commissione di vigilanza, composta a maggioranza di rappresentanti del Cantone, da un rappresentante del Comune e da un revisore dell'ente gestore, con voto puramente consultivo.

La commissione il cui compito fondamentale è quello di vegliare a che l'operato del gestore si attui secondo i chiari criteri di questa convenzione, non è di per sé preposta ad una tutela culturale dell'operato dell'ETBD. Accanto all'esame contabile ed alla verifica della linea gestionale potrà a dipendenza dei casi assumere rilevanza l'impegno di risolvere i dissapori che potrebbero presentarsi fra l'ETBD ed i ristoratori.

5. Le disposizioni finali

Si fanno rilevare qui il fatto che, data la novità dell'operazione, è fissato un periodo di prova di tre anni e le possibilità di disdetta dell'accordo in particolare da parte dello Stato, in caso di gravi inadempienze del gestore. A dipendenza del periodo iniziale di prova gli accordi previgenti, ad esclusione dei contratti con i gestori dei Ristoranti Castelgrande e Sasso Corbaro, vengono semplicemente sospesi. Se a scadenza del periodo di prova (tempo indispensabile per la completa verifica della bontà dell'operazione) la convenzione potrà essere rinnovata, si apporteranno i dovuti correttivi dettati dall'esperienza e il documento medesimo sostituirà gli accordi previgenti.

III. Aspetti finanziari

Riguardo all'importo annuo di fr. 500'000.- che il Cantone versa all'ETBD quale copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in gestione, si rileva che lo stesso è stato calcolato deducendo dalle attuali spese di gestione dei castelli principalmente quella parte di spese di "grossa manutenzione ordinaria" (compresa la manutenzione straordinaria) che lo Stato continuerà a sobbarcarsi nella misura del 90%. Sono inoltre stati dedotti i costi della manutenzione in abbonamento, che rimangono pure a carico dello Stato, e le spese di sorveglianza (la nuova gestione unica di tipo privatistico deve permettere di inglobarle nelle spese di personale).

Per il dettaglio delle spese complessive e degli importi riconosciuti all'ente gestore, nonché per le relative spiegazioni si rimanda alla seguente tabella.

Tabella 1 - Spese di gestione dei Castelli di Bellinzona

GENERE DI SPESA	SPESE EFFETTIVE SULLA BASE DATI 1995/1996/1997	importi riconosciuti ALL'ENTE GESTORE	OSSERVAZIONI
1. Stipendi custodi	302'000	302'000	l'importo riconosciuto è pure comprensivo dei costi per ausiliari e per la sorveglianza
2. Pulizia	51'000	60'000	vengono aggiunti i costi di pulizia (Montebello (oggi a carico Città)
3. Manutenzione ordinaria	240'000	24'000	90% delle spese di manutenzione rimangono a carico dello Stato
4. Manutenzione in abbonamento	25'700	0	rimane a carico dello Stato

5. Illuminazione interna	76'500	51'500	vengono dedotti fr. 25'000, quale condono annuo del Comune
6. Acqua potabile	8'100	0	il Comune esenta l'Ente gestore dal pagamento di dette spese
7. Riscaldamento	9'200	7'300	viene dedotta la quota parte del ristorante Castelgrande
8. Sorveglianza	40'000	0	v. punto 1
9. Prospetti, stampati, libri diversi musei	50'000	55'000	sono riconosciuti fr. 5'000 per la promozione di Montebello
TOTALE	802'500	499'800	

Per il calcolo delle spese effettive sono stati considerati i dati degli anni 1995, 1996 e 1997, calcolando di regola gli importi medi oppure considerando direttamente i più recenti dati dei consuntivi 1997 (es.: stipendi). Va rilevato che il totale delle spese attualmente a carico dello Stato (fr. 802'500.--) non tiene conto della miriade di impegni sottoforma di riunioni o di ore lavorative dei singoli funzionari dei diversi Servizi dell'amministrazione che si occupano della gestione dei tre Castelli. Il contributo annuo da destinare all'ente gestore è stato arrotondato a fr. 500'000.--, considerando le prevedibili variazioni dovute al rincaro delle spese per l'anno 1998.

Occorre inoltre precisare che nel computo delle spese di gestione dei Castelli non sono state considerate le cifre corrispondenti alle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti e delle pubblicazioni dei Musei (ca. fr. 55'000.--). Infatti, come risulta dalla convenzione, gli utili derivanti dalla gestione degli spazi culturali e di animazione saranno comunque attribuiti all'ente gestore.

In caso di ratifica e quindi di entrata in vigore della convenzione, occorrerà prevedere una nuova voce contabile ("contributo per la gestione dei castelli") da inserire nel conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio (Sezione dei beni monumentali e ambientali - Ufficio dei beni culturali). Ciò avrà il pregio di unificare in un'unica voce contabile dello Stato la quasi totalità degli oneri che incombono al proprietario, a fronte della situazione attuale contraddistinta da disorganicità burocratica e contabile (come si desume dalla tabella seguente, che mostra tutti i centri di costo dell'amministrazione, con le relative voci contabili, che coprono le spese di gestione dei Castelli).

Tabella 2 - Spese di gestione dei Castelli di Bellinzona, secondo centro di costo

GENERE DI SPESA	SPESE EFFETTIVE SULLA BASE DATI 1995/1996/1997	CENTRO di COSTO	VOCE CONTABILE/TABELLA
1. Stipendi custodi	302'000	Ufficio monumenti storici	773.301.01
		Ufficio musei etnografici	658.301.01
2. Pulizia	51'000	SSE - Pulizia	943.301.17
			943.313.01/ 943.01 (4080, 4081, 4082)
			943.314.01/ 943.03 (4080, 4081, 4082)
3. Manutenzione ordinaria	240'000	SSE - Manutenzione	942.314.06/ 942.01 (4080, 4081, 4082)
			942.314.07/ 942.01 (4080, 4081, 4082)
			942.314.08/ 942.02 (4080, 4081, 4082)
4. Manutenzione in abbonamento	25'700	SSE - Manutenzione	942.314.05/ 942.01 (4080, 4081, 4082)

5. Illuminazione interna	76'500	SSE - Logistica	945.312.01/ 945.01 (4080, 4081, 4082)
6. Acqua potabile	8'100	SSE - Logistica	945.312.01/ 945.01 (4080, 4081, 4082)
7. Riscaldamento	9'200	SSE - Economato	946.312.01/ 946.12 (1024)
8. Sorveglianza	40'000	Sezione risorse umane (dal 01.01.1997)	921.301.13
9. Prospetti, stampati, libri diversi musei	50'000	Ufficio monumenti storici	773.310.20
		Ufficio musei etnografici	658.313.01
TOTALE	802'500		

Per quanto attiene infine agli aspetti di dettaglio concernenti la ripartizione delle spese di energia e di uso dei castelli, in relazione alla futura convivenza tra l'ETBD, i gerenti dei ristoranti e lo Stato, si renderà necessario - in questo senso sono allo studio soluzioni pratiche da parte della Sezione degli stabili erariali e della logistica - ridefinire i conteggi separati per l'energia elettrica, il riscaldamento, la ventilazione e l'acqua potabile.

IV. Conseguenze di natura finanziaria e relazione con le linee direttive e il piano finanziario

Il rapporto al Gran Consiglio sul secondo aggiornamento delle linee direttive e del piano finanziario 1996-1999 cita, tra gli interventi organici necessari per affrontare l'aggravarsi dell'emergenza finanziaria dello Stato, il ripensamento dei compiti dello Stato con eventuali proposte di privatizzazione di servizi oggi garantiti dall'ente pubblico (pag. 5).

Trattandosi di un credito di gestione corrente la spesa per la gestione dei Castelli sarà iscritta annualmente nel preventivo della Sezione dei beni monumentali e ambientali (Ufficio dei beni culturali).

Non è previsto nessun aumento dell'effettivo di personale. Si fa comunque riferimento a quanto specificato a pag. 8 del presente Messaggio nel capitolo concernente il personale dello Stato.

Sulla base delle considerazioni esposte vi invitiamo a voler accettare l'allegato disegno di Decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

inerente la Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona e lo stanziamento di un credito annuale ricorrente di fr. 500'000.-- a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni.

Il Gran Consiglio della Repubblica del Cantone Ticino

- visto il messaggio 26 maggio 1998 n. 4753 del Consiglio di Stato;

decreta:

Articolo 1

¹È approvata, come dal documento sottoscritto dalle parti in data 12 e 28 gennaio 1998, la Convenzione concernente la gestione dei Castelli di Bellinzona.

²È stanziato un credito annuale ricorrente di fr. 500'000.-- a favore dell'Ente turistico di Bellinzona e dintorni, quale copertura degli oneri derivanti dall'assunzione in gestione dei Castelli.

Articolo 2

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare annualmente il contributo finanziario in ragione del rincaro intervenuto secondo l'indice del costo della vita.

Articolo 3

La spesa sarà iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento del territorio (Sezione dei beni monumentali e ambientali - Ufficio dei beni culturali).

Articolo 4

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di Referendum, il presente Decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.